Conto corrente con la posta — **Anno 81° — Numero 115**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 17 maggio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 16 febbraio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1939-XVII, registro 6 Africa Italiana, foglio 337.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Mohamed Mochel, buluc basci (7677) del III btg. arabo-somalo, 4ª compagnia.

Mohamed Abdi, muntaz (28931) del IV btg. arabo-somalo, 4ª compagnia.

Mohamed Alula Fara, muntaz (16547) del II btg. arabo-somalo, 3ª compagnia.

Omar Ahmedin, buluc basci (12559) del XLV btg. eritreo mussulmano, 3ª compagnia (*alla memoria*).

Scebani ben Ali Rascid, buluc basci (6312) del VI btg. lib., 3ª compagnia.

Selem Said, ascari (11588) del IX btg. libico, compagnia comando.

Ussen Afrà, capo banda della banda irregolare di Olol Dinle (*alla memoria*).

Ussen Ahmed, ascari (18351) del II btg. arabo-somalo, 4ª compagnia.

MEDAGLIA DI BRONZO

Mohamed Assan, muntaz (18980) del VI btg. arabo-somalo, 4ª compagnia (*alla memoria*).

Mohamed Fara Iusuf, ascari (17843) del II btg. arabo-somalo, 3ª compagnia.

Mussa Mohamed, iusbasci (751) del 1° gruppo artiglieria cammellata.

Nagi Mohamed, iusbasci (3766) del III btg. arabo-somalo, 1ª compagnia.

Nasser Ahmed, buluc basci (139) del III btg arabo-somalo, 4ª compagnia.

Omar Mohamed, buluc basci (5130) del VI btg. arabo-somalo, 3ª compagnia (*alla memoria*).

Raghe Messen, buluc basci (10618) del 1° gruppo artiglieria cammellata (*alla memoria*).

Regeb ben Feger ben Dau, buluc basci (4054) del II battaglione libico, 1ª compagnia (*alla memoria*)

Said ben Nuail, ascari (10146) del 3° reggimento fanteria coloniale, compagnia mitraglieri.

Said Neuman, iusbasci (2725) del III btg. arabo-somalo, 4ª compagnia.

Said bin Salim, muntaz (13028) del VI btg. arabo-somalo, 2ª compagnia.

Sale bin Ali, iusbasci (678) del V btg. arabo-somalo, 2ª compagnia.

Sciegt Said, capo comandante dei gruppi bande « Bertello ».

Ussen Ossoble, muntaz (3366) del VI btg. arabo-somalo, 4ª compagnia (*alla memoria*).

CROCE DI GUERRA

Kalif Elmi, ascari (10205) del 1° gruppo artiglieria cammellata.

Manur Mohamed Bascir, muntaz (16889) del 1° battaglione arabo-somalo, 4ª compagnia.

Omar Abdalla, buluc basci (869) della 6ª batteria cammellata.

Omar Alane, buluc basci (6274) del 1° gruppo artiglieria cammellata.

Otman Hamed, buluc basci (3070) del 4° reggimento fanteria coloniale.

Otman ben Sciafi, buluc basci (10735) del II btg. libico, 2ª compagnia.

Said Ahmed, iusbasci (7128) della 6ª batteria cammellata.

Uarsama Ali, muntaz (17729) del VI btg. arabo-somalo, 2ª compagnia.

(1785)

Regio decreto 30 gennaio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1939-XVII, registro 6 Africa Italiana, foglio 318.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Ahmed Ali, muntaz (1036) del plotone comando settore Giuba (*alla memoria*).

Assan Eden, ascari del plotone comando settore Giuba (*alla memoria*).

Cailie Kediè, capo banda del III gruppo bande armate della Somalia.

Gelle Botan, muntaz (30884) del IX battaglione arabo-somalo.

Iusuf Aptidon, muntaz del plotone comando settore Giuba (*alla memoria*)

Mahmud Fara, capo banda del III gruppo bande armate.

Mohamed ben Agilan (4453) del IX battaglione arabo-somalo (*alla memoria*).

Muddei Omar, buluc basci del plotone comando settore Giuba.

MEDAGLIA DI BRONZO

Bulal ben Mehemed, sciumbasci (1151) del 1° reggimento fanteria coloniale.

Mehemed ben Mohamed, ascari del 1° reggimento fanteria coloniale.

Mohamed Assan, iusbasci (1339) del IX battaglione arabo-somalo.

Mohamed Assen, buluc basci (9262) del IX battaglione arabo-somalo.

Nur Faraha, sottocapo del III gruppo bande armate

Scil Nur, dubat del III gruppo bande armate della Somalia.

CROCE DI GUERRA

Abdi Alì, capo della banda irregolare « Cercer ».
Abdulla Dirsce, dubat del III gruppo bande armate.
Abdullai Dirie, dubat del III gruppo bande armate.
Ainab Elmi, dubat del III gruppo bande armate.
Baienè Toclù, sciumbasci (42244) del IV btg. indigeni, 1ª compagnia.
Fara Uarsama, dubat del III gruppo bande armate.
Gheremariam Aptegherghis, buluc basci (55279) del IV battaglione indigeni, 3ª compagnia.
Giama Cabeira, dubat del III gruppo bande armate.
Hassan Giama, dubat del III gruppo bande armate.
Mahmud Gibril, dubat del III gruppo bande armate.
Mohamed Haron, dubat del III gruppo bande armate.
Mohamed ben Alì Gritia, muntaz (15080) del 1° reggimento fanteria coloniale.
Mohamed ben Zaied, buluc basci (5579) del 1° reggimento fanteria coloniale.
Saad ben Alì Gemel, sciumbasci (1694) del 1° reggimento fanteria coloniale.
Sala ben Mohamed Sciaref, buluc basci (31226) del 1° reggimento fanteria coloniale.
Uarsama Giama, dubat del III gruppo bande armate.

(1786)

Regio decreto 30 gennaio 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1939-XVII, registro 6 Africa Italiana, foglio 334.*

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

CROCE DI GUERRA

Adem Omar, muntaz del IV battaglione indigeni, 2ª compagnia.
Bahatù Andegherghis, muntaz (52651) del XIII battaglione indigeni, 4ª compagnia.
Barachì Tesfasghi, buluc basci (29919) del XIII battaglione indigeni, 3ª compagnia.
Berhè Hagos, ascari del XIII battaglione indigeni, 3ª compagnia.
Chidane Uoldetzien, muntaz (53179) del XIII battaglione indigeni, reparto comando.
Chile Garè, buluc basci del XIII battaglione eritreo.
Ghebreiohannes Gobrù, muntaz (33331) del XIII battaglione indigeni, 4ª compagnia.
Ghebrenas Negussè, muntaz del IV battaglione indigeni, 2ª compagnia.
Gheremariam Atlinchiel, muntaz (48534) del XIII battaglione indigeni, 4ª compagnia.
Gherenchiel Uoldenchiel, ascari (38230) del XIII battaglione indigeni, 2ª compagnia.
Hailè Hagos, ascari del XIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.
Hamed Abubacher, ascari del XIII battaglione indigeni, 3ª compagnia.
Haptemariam Sebatu, ascari del XIII battaglione indigeni, 3ª compagnia.
Ibrahim Hamed, muntaz del XIII battaglione indigeni, 2ª compagnia.
Maasciò Gheremedin, sciumbasci (32286) del XIII battaglione indigeni, 2ª compagnia.
Mohamed Alì Omar, muntaz del XIII battaglione indigeni, reparto comando.
Mohamed Brahà, buluc basci (45153) del XIII battaglione indigeni, 3ª compagnia.
Mohamed Mohamud, muntaz (50007) del XIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.
Sebattu Tellà, ascari del XIII battaglione indigeni, 3ª compagnia.
Seiùm Tellà, ascari del XIII battaglione indigeni, 3ª compagnia.
Teclè Confu, muntaz (44428) del XIII battaglione indigeni, 4ª compagnia.
Teclesembet Chelatè, buluc basci (36132) del XIII battaglione indigeni, 2ª compagnia.
Tellà Mellasc, muntaz (39125) del XIII battaglione indigeni, 3ª compagnia.
Tesfanchiel Mohur, muntaz del XIII battaglione indigeni.
Tesfasghì Godlu, ascari del XIII battaglione indigeni, 3ª compagnia.
Tesfazien Ailai, ascari del XIII battaglione indigeni, 3ª compagnia.
Uoldemariam Chelati, ascari del XIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.

(1800)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 aprile 1940-XVIII, n. 377.
Modificazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, concernente la istituzione di una addizionale per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Lo stanziamento previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 614, concernente la istituzione di due centesimi per ogni lira di varî tributi erariali, comunali e provinciali per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, è fissato in L. 180.000.000 annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-1940.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 aprile 1940-XVIII, n. 378.
Conferimento al generale di corpo d'armata nella riserva Cattaneo Giovanni del rango di generale di corpo d'armata designato per il comando d'armata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al generale di corpo d'armata Cattaneo Giovanni è conferito, dal giorno della sua iscrizione nella riserva, il rango di generale di corpo d'armata designato per il comando d'armata, ai soli effetti del R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 aprile 1940-XVIII, n. 379.

Conferimento al tenente generale fuori quadro Dall'Ora Giuseppe del rango di tenente generale capo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al tenente generale fuori quadro Dall'Ora Giuseppe è conferito il rango di tenente generale capo, di cui al Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 708, ai soli effetti del R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 22 febbraio 1940-XVIII, n. 380.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di San Francesco d'Assisi, in Conversano (Bari).

N. 380. R. decreto 22 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Conversano in data 2 luglio 1925-III, con postilla in data 31 marzo 1938-XVI, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi in Conversano (Bari) nella Chiesa omonima.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 marzo 1940-XVIII, n. 381.

Istituzione, alle dipendenze del Ministero degli affari esteri, di tre posti di agente per la tutela del traffico marittimo.

N. 381. R. decreto 4 marzo 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, vengono istituiti tre posti di agente per la tutela del traffico marittimo.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 29 marzo 1940-XVIII, n. 382.

Revoca della dichiarazione di zona malarica per 54 Comuni della provincia di Vercelli.

N. 382. R. decreto 29 marzo 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene revocata la dichiarazione di zona malarica per 54 Comuni della provincia di Vercelli.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 383.

Erezione in ente morale dell'« Ente per l'incremento agrario della provincia di Padova ».

N. 383. R. decreto 11 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, l'« Ente per l'incremento agrario della provincia di Padova » viene riconosciuto come ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Pozzo » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 23 dicembre 1939-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo: « Masseria Pozzo » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Parente Saba fu Carlo ved. Abbate, foglio di mappa n. 8, particella 2, per la superficie di Ha. 1.12.35 e con la rendita imponibile di L. 112,35;

Detto fondo confina con la proprietà Parente Filomena e Giovannina di Francesco; con la proprietà Abbate Carlo fu Francesco; con la proprietà Pignatelli Luigi fu Riccardo; con la proprietà della Parrocchia di Ognissanti;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 29 marzo 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo,

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Pozzo » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2000 (duemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1940-XVIII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 366. — D'ELIA

(1834)

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII.

Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ravenna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165;

Visto il R. decreto 29 luglio 1938-XVI, con il quale il signor comm. Amedeo Farini venne nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ravenna;

Considerato che il su nominato comm. Farini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'Istituto in parola;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. dott. Antonio Carli fu Giuseppe è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ravenna.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1940-XVIII
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 318.

(1831)

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII.

Nomina del liquidatore dell'Istituto autonomo per le Case popolari di Recanati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 9 novembre 1939-XVIII, n. 1782, col quale il sig. Osvaldo Pelletti venne nominato liquidatore dell'Istituto autonomo per le case popolari di Recanati;

Vista la lettera 2 febbraio 1940-XVIII, n. 1981, con la quale il prefetto di Macerata comunica che il liquidatore suddetto risponde al nome di Osvaldo Petetti e non Pelletti, come indicato nel decreto di cui sopra;

Considerata la necessità di rettificare l'errore;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Osvaldo Petetti è nominato liquidatore dell'Istituto autonomo per le case popolari di Recanati.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1940-XVIII
Registro 9 Lavori pubblici, foglio 12. — VIVALDI

(1829)

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII.

Sostituzione del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165;

Visto il R. decreto del 12 dicembre 1938-XVII con il quale l'avv. Francesco Longo è stato nominato presidente dello Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Enna;

Considerato che il su nominato avv. Francesco Longo ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'Istituto in parola;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consigliere nazionale avv. Li Voti Antonino è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Enna in sostituzione del predetto avv. Francesco Longo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1940-XVIII
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 231.

(1832)

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII.

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica approvato col Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1912, n. 1366, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Cosenza fu riconosciuto come corpo morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto il R. decreto 20 marzo 1933-XI, con il quale venne nominato un commissario governativo per la gestione straordinaria di detto Ente;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1939-XVII, con il quale il termine assegnato per la gestione straordinaria è stato prorogato al 31 dicembre 1939-XVIII;

Ritenuta la necessità di provvedere alla proroga della gestione straordinaria dell'Istituto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato al sig. cav. Francesco Piro, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza, è prorogato al 30 giugno 1940-XVIII.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1940-XVIII

(1830)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 maggio 1940-XVIII.

Autorizzazioni e revoche di autorizzazioni a compiere operazioni di credito agrario.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le domande con le quali la Banca popolare di Lonigo, società anonima cooperativa con sede in Lonigo (Vicenza) e il Consorzio agrario provinciale per la provincia di Zara, ente morale con sede in Zara, chiedono di essere autorizzati ad esercitare il credito agrario;

Veduti i decreti Ministeriali 28 aprile 1936-XIV e 4 gennaio 1929-VII con i quali rispettivamente la Cassa rurale ed artigiana di Corigliano Calabro (Cosenza) e la Banca popolare di Codogno, società anonima cooperativa con sede in Codogno (Milano) vennero autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio, e considerato che la Cassa rurale ed artigiana di Corigliano Calabro ha espressamente rinunciato a fruire della predetta autorizzazione e che la Banca popolare di Codogno, non ne ha fatto uso alcuno;

Veduti il decreto Ministeriale 15 luglio 1932-X, con il quale la Banca provinciale Lombarda, società anonima con sede in Bergamo, fu autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio, nel territorio delle provincie di Bergamo, di Cremona, di Mantova e di Pavia ed in alcuni Comuni delle provincie di Brescia e di Milano; il decreto Ministeriale 30 giugno 1929-VII con il quale la Cassa di risparmio di Vercelli con sede in Vercelli, fu autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, oltre che nella provincia di Vercelli, in alcuni Comuni della provincia di Pavia; il proprio decreto 20 luglio 1936-XIV con il quale il Credito commerciale, società anonima con sede sociale in Cremona, fu autorizzato a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nei territori di alcuni Comuni delle provincie di Bergamo, di Brescia, di Cremona, di Mantova, di Milano e di Pavia e considerata l'opportunità di adeguare dette autorizzazioni alle singole zone di azione delle aziende su citate;

In conformità delle deliberazioni adottate dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

1) La Banca popolare di Lonigo, società anonima cooperativa, con sede in Lonigo (Vicenza), è autorizzata a compiere, nel territorio dei comuni di Brendola, Lonigo, Montebello Vicentino, Noventa Vicentina, Orgiano e Sossano, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso Regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

2) Il Consorzio agrario provinciale per la provincia di Zara, ente morale con sede in Zara, è autorizzato ad esercitare nel territorio della provincia di Zara il credito agrario in natura ai sensi del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso Regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nonchè dal proprio statuto.

3) E' revocata alla Cassa rurale ed artigiana di Corigliano Calabro (Cosenza) e alla Banca popolare di Codogno, società anonima cooperativa con sede in Codogno (Milano), l'autorizzazione all'esercizio del credito agrario, concessa rispettivamente con i decreti Ministeriali 28 aprile 1936-XIV e 4 gennaio 1929-VII.

4) E' revocata alla Banca provinciale Lombarda, società anonima con sede in Bergamo, l'autorizzazione all'esercizio del credito agrario per tutti i Comuni della provincia di Mantova — ad eccezione di quelli di Dosolo, Sabbioneta, Commessaggio, e Viadana — nonchè revocata per i comuni di Dello, Mairano e Pedergnaga-Oriano nella provincia di Brescia, e

per quelli di Agnadello, Chiaravalle Milanese, Liscate, Livraga, Pantigliate, Possano, Rodano, Santo Stefano Lodigiano, Segrate, Senna Lodigiana, Settala, Settimo Milanese, Trucazzano e Vignate nella provincia di Milano.

5) E' revocata alla Cassa di risparmio di Vercelli l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario di esercizio e di miglioramento per i comuni di Castelnovetto, Celpenchio di Cozzo, Confienza, Nicorvo, Palestro, Robbio, Rosasco e Sant'Angelo Lomellina nella provincia di Pavia.

6) E' revocata al Credito commerciale, società anonima con sede sociale in Cremona, l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario per i comuni di Pontevico nella provincia di Brescia, di Soncino e di Vailate nella provincia di Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1839)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1940-XVIII.

Cessazione dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano del sig. Pravettoni Alberto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 15 dicembre 1932, n. 6439, col quale il sig. Pravettoni Alberto fu confermato rappresentante alle grida del signor Boffa Ettore, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Ritenuto decaduto il mandato al medesimo conferito, per l'avvenuto decesso del detto agente di cambio;

Decreta:

Il sig. Pravettoni Alberto cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Boffa Ettore, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 6 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(1811)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1940-XVIII.

Nomina del sig. Gava Filippo fu Giov. Battista a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Martinotti Arturo fu Annibale, agente di cambio presso la Borsa di Genova, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Gava Filippo fu Giov. Battista;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Gava Filippo fu Giov. Battista è nominato rappresentante del sig. Martinotti Arturo, agente di cambio presso la Borsa di Genova.

Roma, addì 8 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(1810)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1940-XVIII.

Inflizione di una pena pecuniaria all'ex commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Faeto (Foggia).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 90 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vista la lettera 9 aprile 1940-XVIII, n. 8475, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che l'ex commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Faeto (Foggia) geom. Nicola Iannelli, ora residente a Savignano di Puglia (Avellino), interessato da detto Ispettorato e ripetutamente sollecitato per il tramite dell'Istituto di emissione a ricompilare il bilancio ed il conto profitti e perdite relativi alla sua gestione straordinaria, cessata fin dal settembre 1938-XVI, in conformità di quanto prescritto dall'art. 64 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, non vi ha ancora provveduto per quanto avvertito che, in difetto, sarebbe incorso nelle penalità comminate dalle vigenti disposizioni in materia;

Considerato da ultimo che il geom. Iannelli, allo scopo di sottrarsi a quello che è un suo preciso dovere, ha comunicato che essendosi trasferito in altra residenza per ragioni professionali, si trovava nell'impossibilità di ottemperare a quanto richiestogli, mentre è risultato invece, che, benchè trasferito, esso Iannelli si reca due volte alla settimana a Faeto, per cui il mancato riscontro agli inviti rivoltigli è da attribuirsi a sua esclusiva negligenza;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del ripetuto Regio decreto-legge, nella sua seduta del 16 marzo 1940-XVIII, vista la persistente inadempienza del predetto ex commissario agli obblighi di legge, ha autorizzato, ai sensi del summenzionato art. 90, a dar corso, nei confronti dell'ex commissario stesso, all'applicazione di una pena pecuniaria di L. 200;

Decreta:

Al sig. geom. Nicola Iannelli, ex commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Faeto (Foggia), è inflitta, a norma dell'art. 87 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, una pena pecuniaria di lire duecento (L. 200); la Cassa rurale ed artigiana ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso il detto ex commissario straordinario.

L'Intendenza di finanza di Avellino provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(1840)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1940-XVIII.

Inflizione di una pena pecuniaria all'ex commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Licodia Eubea (Catania).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 90 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vista la lettera 9 aprile 1940-XVIII, n. 8476, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che l'ex commissario straordinario — oggi liquidatore — della Cassa rurale ed artigiana di Licodia Eubea (Catania), dott. Giovanni Costa, ripetutamente invitato per il tramite dell'Istituto di emissione ed anche fatto diffidare dalla competente autorità prefettizia a produrre, ai sensi dell'art. 64 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, il bilancio, il conto profitti e perdite ed i rapporti relativi alla cessata gestione commissariale, non chè a fornire la prova di aver ottemperato alle prescritte formalità di legge in ordine alla messa in liquidazione della Società, non vi ha ancora provveduto per quanto avvertito che, in caso di inadempienza, sarebbe incorso nelle penalità comminate dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

Considerato inoltre che egli ha trascurato di riscontrare la nota di detto Ispettorato 17 aprile 1939-XVII, con la quale gli venivano richiesti chiarimenti in merito ad un esposto, nè ha restituito l'esposto stesso e che, invitato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane e 90 del ripetuto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, a fornire spiegazioni in ordine alle suaccennate inadempienze il suddetto dott. Costa, malgrado le assicurazioni date, nulla ha ancora fatto per mettersi finalmente in regola;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del detto Regio decreto-legge, nella sua seduta del 16 marzo 1940-XVIII, vista la persistente inadempienza dell'ex commissario stesso agli obblighi di legge, ha autorizzato, ai sensi del sopra indicato art. 90, a dar corso all'applicazione di una pena pecuniaria di L. 200;

Decreta:

Al sig. dott. Giovanni Costa, ex commissario straordinario — oggi liquidatore — della Cassa rurale ed artigiana di Licodia Eubea (Catania) è inflitta, a norma dell'art. 87 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, una pena pecuniaria di lire duecento (L. 200), la Cassa rurale e artigiana ne risponde civilmente ed è obbligata a esercitare il diritto di rivalsa verso il predetto liquidatore.

L'Intendenza di finanza di Catania provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(1841)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1940-XVIII.
Inflizione di una pena pecuniaria all'ex vice presidente e legale della Cassa rurale di prestiti di Palena (Chieti).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 90 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vista la lettera 9 aprile 1940-XVIII, n. 8473, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che l'avv. Filippo Margadonna, ex vice presidente e legale della Cassa rurale di prestiti di Palena (Chieti) in liquidazione, nonostante i più energici e perentori richiami e benchè avvertito che, in caso di inadempienza, sarebbe incorso nelle penalità comminate dalle vigenti disposizioni in materia, non ha ancora provveduto a consegnare al commissario liquidatore dell'azienda, nominato con provvedimento 11 maggio 1939-XVII, i molti incartamenti di pertinenza di quest'ultima, tuttora in suo possesso, nè ha documentato il rendiconto degli incassi effettuati e delle spese sostenute, circostanze che hanno impedito al predetto commissario di svolgere il suo mandato, e che in particolare, poi, l'azienda da parecchi anni non produce più la consueta documentazione annuale;

Considerato che, per il combinato disposto degli articoli 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane e 90 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 il predetto Ispettorato ha invitato il suddetto avv. Margadonna a fornire spiegazioni in ordine alle suaccennate inadempienze, ma che a tale invito non è stata data risposta;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del ripetuto Regio decreto-legge, nella sua seduta del 16 marzo 1940-XVIII, vista la persistente inadempienza del cennato ex vice presidente agli obblighi di legge, ha autorizzato, ai sensi del summenzionato art. 90, a dar corso, nei confronti dello stesso ex vice presidente, all'applicazione di una pena pecuniaria di L. 200,

Decreta:

Al sig. avv. Filippo Margadonna, ex vice presidente e legale della Cassa rurale di prestiti di Palena (Chieti), in liquidazione, è inflitta, a norma dell'art. 87 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XIV, n. 636, una pena pecuniaria di lire duecento (L. 200); la Cassa rurale ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso il detto ex vice presidente.

L'Intendenza di finanza di Chieti provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(1842)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1940-XVIII.
Inflizione di una pena pecuniaria al presidente della Cassa rurale di Cefalà Diana (Palermo).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 90 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI n. 636;

Vista la lettera 9 aprile 1940-XVIII, n. 8474, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che il sac. Giovanni D'Aleo, presidente della Cassa rurale di Cefalà Diana (Palermo), ripetutamente interessato fin dal settembre 1938-XVI, ed anche diffidato dalla competente autorità prefettizia a curare le operazioni relative alla cessazione dell'azienda ed a produrre il certificato della Cancelleria del tribunale comprovante l'adempimento delle formalità di legge inerenti alla chiusura della liquidazione della Cassa stessa, non vi ha ottemperato per quanto avvertito che, in caso di inadempienza, sarebbe incorso nelle penalità comminate dalle vigenti disposizioni in materia,

Considerato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 del testo unico 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e 90 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, detto Ispettorato ha invitato il suddetto presidente a fornire spiegazioni in ordine alla suaccennata inadempienza, ma che a tale invito quest'ultimo si è limitato a far presente d'aver demandato ad un legale il disbrigo delle pratiche per il perfezionamento giuridico della messa in liquidazione della Società;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del ripetuto Regio decreto-legge, nella sua seduta del 16 marzo 1940-XVIII vista la persistente inadempienza del cennato presidente agli obblighi di legge, ha autorizzato, ai sensi del summenzionato art. 90, a dar corso, nei riguardi del presidente stesso, all'applicazione di una pena pecuniaria di L. 200;

Decreta:

Al sac. Giovanni D'Aleo, presidente della Cassa rurale di Cefalà Diana (Palermo), è inflitta, a norma dell'art. 87 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, una pena pecuniaria di lire duecento (L. 200); la Cassa rurale ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso il predetto presidente.

L'Intendenza di finanza di Palermo provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1940-XVIII

(1843) *Il Ministro*: Di Revel

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 maggio 1940-XVIII - N. 107

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	64,95
Francia (Franco)	—	36,80
Svizzera (Franco)	445,43	441,90
Argentina (Peso carta)	—	4,46
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	16,55
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	66,61
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,19
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Fiorino)	10,4712	—
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,6368
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,71
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	69,90
Id. 3,50 % (1902)	68,375
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	89,625
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	64,575
Id. Id. 5 % (1936)	90,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,40
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,85
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,25
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,925
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,85
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,875

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 maggio 1940-XVIII - N. 108

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	62,58
Francia (Franco)	—	35,45
Svizzera (Franco)	445,43	439,60
Argentina (Peso carta)	—	4,50
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	16,10
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	65,31
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	43,96
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Fiorino)	10,4712	—
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,6285
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	69,675
Id. 3,50 % (1902)	68,50
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	89,20
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	64,025
Id. Id 5 % (1936)	90,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,325
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,875
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,10
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,575
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,60
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,35

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Comunicazioni riguardanti l'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI PISTOIA

La ditta individuale *Birkenfeld Ignazio* di Minio, esercente il commercio di impermeabili in comune di Montecatini Terme, che è stata inclusa nell'elenco *C* delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 276 del 28 novembre 1939-XVIII, deve ritenersi cancellata ad ogni effetto in quanto compresa per errore di trascrizione in detto elenco *C* poichè non è stata informata la cittadinanza italiana del proprietario della ditta stessa.

(1855)

Ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVIII, n. 126, l'azienda commerciale *Corcos Missin Vittorio Manrico* di Mario, inclusa nell'elenco *C* delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 276 del 28 novembre 1939-XVIII, è cancellata, ad ogni effetto, dall'elenco predetto perchè il Carcos Nissin Vittorio Manrico di Mario è stato discriminato con provvedimento ministeriale n. 1107/10473 in data 14 luglio 1939 (art. 10-13).

(1856)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Mercatino Marecchia (Pesaro) da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Mercatino Marecchia (Pesaro) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Mercatino Marecchia (Pesaro) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1849)

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana « G. Toniolo » di San Cataldo (Caltanissetta)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 1° aprile 1940-XVIII con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « G. Toniolo » di San Cataldo, con sede nel comune di San Cataldo (Caltanissetta);

Veduto il proprio provvedimento in data 1° aprile 1940-XVIII col quale il dott. Mario Santoli è stato nominato commissario straordinario della suindicata azienda;

Considerato che in seguito al richiamo alle armi del predetto dott. Santoli è necessario procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il comm. dott. Paladino Paladini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana « G. Toniolo » di San Cataldo, avente sede nel comune di San Cataldo (Caltanissetta) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Mario Santoli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1850)

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Anzi (Potenza) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Anzi (Potenza) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Anzi (Potenza) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1797)

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Vicoli (Pescara) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Vicoli (Pescara) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Vicoli (Pescara) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1848)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Guspini, in liquidazione, con sede in Guspini (Cagliari).

Nella seduta tenuta il 27 aprile 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Guspini, in liquidazione, con sede in Guspini (Cagliari), il sig. Francesco Bianco Muscas di Carlo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'articolo 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(1851)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale n. 16022/203 in data 23 dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1940-XVIII, al registro n. 6, pagina n. 298 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 21 del 26 gennaio detto, con cui è stato bandito un concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;
Visto il decreto Ministeriale n. 4627/203 in data 22 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo stesso al registro n. 6, pagina n. 362 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 84 del 9 aprile 1940-XVIII, con cui è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso suddetto;

Decreta:

Le prove scritte degli esami di concorso per sette posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, di cui all'art. 6 del decreto Ministeriale di bando n. 16022/203 in data 23 dicembre 1939-XVIII, si svolgeranno in Roma nei giorni 10, 11, 12 e 13 luglio 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(1866)

Diario delle prove scritte del concorso a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale n. 15777/203 in data 23 dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1940-XVIII, al registro n. 6, pagina n. 302, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 24 del 30 gennaio detto, con cui è stato bandito un concorso per esami a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Decreta:

Le prove scritte degli esami di concorso per sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, di cui all'art. 6 del decreto Ministeriale di bando in data 23 dicembre 1939-XVIII, n. 15777/203, si svolgeranno in Roma nei giorni 18 e 19 maggio 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1940-XVIII

Il Ministro: HOST-VENTURI

(1879)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 18 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, e le successive sue modificazioni;
Viste le norme sul reclutamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 e successive estensioni, concernenti i titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIII, n. 211, e l'art. 87 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a 18 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, possono percorrere la carriera fino al grado di capitano (grado 9°).
Gli stipendi sono quelli determinati dalla legge 20 aprile 1939, n. 591.
Le indennità sono quelle previste dal R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, dal R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani, non appartenenti alla razza ebraica, muniti di diploma di abilitazione tecnica rilasciata da un Regio istituto tecnico commerciale (ragioniere o perito commerciale), ovvero titolo corrispondente rilasciato secondo il precedente ordinamento scolastico e che soddisfino inoltre alle seguenti condizioni:
a) siano inscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio;
b) abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 27° alla data del presente decreto. Detto limite è aumentabile:
1) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione inscritti al Partito Nazionale Fascista, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso di brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa di ferite, anche se posteriore alla Marcia su Roma;
2) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età alla data del presente decreto;
c) risultino di buona condotta pubblica e privata;
d) abbiano l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in Patria e in Colonia. L'accertamento relativo sarà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero dell'aeronautica prima dell'inizio degli esami. Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Art. 4.

Le domande di ammissione, sottoscritte di pugno del concorrente, dovranno essere redatte in carta bollata da L. 6 e dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare - 2° Reparto - Ufficio concorsi - 1ª Sezione) non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, corredate dei seguenti documenti:
1) documento comprovante l'inscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato in carta bollata da L. 4 rilasciato dal segretario, o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia, del competente Fascio di combattimento e vistato dal

segretario, o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della provincia a cui il Fascio appartiene) attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

a) contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

b) essere firmato personalmente dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

c) essere ratificato dall'Eccellenza il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dai Vice segretari che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato redatto su carta legale deve essere firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero competente, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Dovrà inoltre soddisfare ai requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età;

2) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto ovvero - qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile - dal presidente del tribunale competente ovvero dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il comune dal quale l'atto proviene;

3) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato) legalizzato dal presidente del tribunale oppure dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il comune dal quale l'atto proviene, rilasciato ai sensi del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238;

4) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per gli ammogliati) legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il comune dal quale l'atto proviene;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, vistato per conferma dal prefetto;

6) certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

7) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare, regolarmente aggiornata (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati riconosciuti abili ed arruolati da Consigli di leva, ancorchè abbiano prestato servizio militare); oppure certificato di inscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal podestà del comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva;

8) titolo di studio di cui all'articolo precedente in originale ovvero in copia notarile debitamente legalizzato, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, vistato dal capo dell'istituto da cui esso viene rilasciato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

9) fotografia recente, con firma del candidato, autenticata da un Regio notaio o dal podestà del comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza, oppure, se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende;

10) documenti in carta da bollo da L. 4 che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono - a parità di merito - i titoli preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni.

Coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario o Vice segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

Ove i titoli che possono dar luogo alle preferenze suddette si siano maturati dopo il termine di scadenza del concorso, i relativi documenti potranno essere presentati fino a tutto il giorno precedente a quello dell'inizio degli esami.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati ed il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, indirizzandola al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare - 2° Reparto - Ufficio concorsi - 1ª Sezione).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma, non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai nn. 1) 2) 4) (eccetto per l'atto di matrimonio) 5) 6) e 7), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Qualora però il concorrente abbia titolo agli aumenti di età previsti per i coniugati o aventi prole (legittima o naturale), lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato con riferimento alla data di scadenza del presente concorso, e dovrà pervenire al Ministero inderogabilmente non più tardi del 15° giorno successivo a quello della scadenza medesima.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali o sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare documenti di cui ai numeri 2) 5) e 6) ma dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante la loro qualità all'atto della presentazione della domanda. I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono, che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

La data di arrivo della domanda e di documenti risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa altra prova in contrario come pure non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero oltre il termine stabilito; la mancanza o la irregolarità formale di uno solo dei documenti prescritti comporta l'esclusione del candidato dal concorso.

Disposizioni speciali per i residenti in Africa Orientale Italiana

I concorrenti che risiedono nei territori dell'Africa Orientale Italiana potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al presente articolo, la sola domanda, corredata da una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare o civile del luogo di residenza, attestante che il concorrente stesso alla data della domanda risiedeva effettivamente in Colonia.

Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero non più tardi del 30° giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

Disposizioni speciali per i concorrenti residenti all'estero

I concorrenti che risiedono all'estero potranno far pervenire sempre nel termine di cui al presente articolo, la sola domanda corredata da una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità consolare attestante che il concorrente stesso, alla data della domanda risiedeva effettivamente all'estero. Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero almeno cinque giorni prima che abbiano inizio le prove di esame.

Qualora la chiamata agli esami avvenga prima che il candidato abbia fatto pervenire i documenti, la definitiva ammissione al concorso resta subordinata al riconoscimento della regolarità di tutti i documenti da parte del Ministero, in caso contrario la chiamata si intenderà come non avvenuta.

Art. 5.

Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso o dalla nomina, senza addurne i motivi, coloro che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni di cui sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli candidati.

Essi consistono in prove scritte ed orali, secondo l'annessa tabella e relativi programmi.

Art. 7.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto. Essa immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, formulerà i temi che i candidati dovranno svolgere nella giornata.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che abbiano ottenuta una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

Nelle singole prove orali i concorrenti dovranno ottenere almeno la votazione di 12/20.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punto medio delle prove scritte con quello medio delle prove orali. I concorrenti sono classificati per ordine dei punti nella votazione complessiva.

A parità di merito, si applicano le norme contenute nel decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni concernenti la

graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, nonchè quelle di cui all'art. 87 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944.

Art. 8.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti classificati nella graduatoria dal 1° al 18° compreso.

I concorrenti classificati nella graduatoria oltre il 18° non potranno vantare alcun diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Art. 9.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVII, n. 1562. Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, che non abbia ottemperato alla disposizione del presente capoverso o che non abbia ottenuto il Regio assentimento.

Art. 10.

Disposizioni speciali per i sottufficiali in servizio permanente nella Regia aeronautica.

Il limite di età per partecipare al concorso di cui al presente bando è elevato al 36° anno per i sottufficiali in servizio permanente nella Regia aeronautica, salvo le proroghe di cui all'art. 3 da dimostrarsi con la presentazione degli appositi certificati, e nei termini di cui all'art. 4.

I sottufficiali sono dispensati dal presentare altri documenti eccezione fatta per quelli comprovanti il possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 3, e l'inscrizione al Partito Nazionale Fascista.

La domanda dovrà essere presentata al comando di reparto da cui il concorrente direttamente dipende, nel limite di tempo stabilito dall'art. 4 del presente bando.

I comandi riceventi daranno corso per via gerarchica alla domanda con ogni urgenza, allegandovi copia del foglio matricolare, mod. 59, copia delle note caratteristiche degli ultimi due anni, unitamente ad un rapporto informativo sul servizio e sulle mansioni disimpegnate dal concorrente, dichiarando se il medesimo per autorevolezza, qualità militari e per condotta sia ritenuto meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti

Roma, addì 12 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PRICOLO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione

Numero d'ordine	MATERIE DI ESAME	Durata delle prove
	Prove scritte.	
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale	7 ore
2	Tema di ragioneria	7 ore
	Prove orali.	
3	Diritto costituzionale ed amministrativo . . .	10 minuti
4	Diritto civile e commerciale	10 minuti
5	Economia politica, statistica, scienza delle finanze e diritto corporativo	15 minuti
6	Amministrazione e contabilità generale dello Stato	10 minuti
7	Diritto e legislazione aeronautica nazionale e internazionale	10 minuti
8	Geografia commerciale	10 minuti

Diritto costituzionale.

Il diritto costituzionale e le sue fonti.

Lo Stato: concetto, forme e qualificazioni. L'attuale concezione italiana dello Stato.

Lo Statuto italiano e le sue origini.

Le nuove forme costituzionali e la legge sul Gran Consiglio del Fascismo. Lo Statuto del Partito Nazionale Fascista.

Le forme di Governo, i poteri e gli Organi dello Stato.

Il Re: poteri e prerogative.

Il Capo del Governo: attribuzioni e prerogative. Legge del 1925.

La Presidenza del Consiglio.

La Camera: antica organizzazione elettorale. Riforme fasciste.

Il Senato: sistema bicamerale. Nomine dei senatori. Attribuzioni giudiziarie del Senato.

Prerogative parlamentari. Funzioni delle Camere. Legislature. Commissione legislativa.

Rapporti fra lo Stato e gli individui. I diritti e i doveri principali dei cittadini e degli stranieri in Italia.

Diritto amministrativo.

Il diritto amministrativo e le sue fonti dirette ed indirette. Concetto ed organizzazione della pubblica amministrazione.

L'amministrazione centrale. L'amministrazione locale governativa e l'amministrazione locale autonoma. Organi esecutivi, organi consultivi, organi di controllo.

I funzionari e gli impiegati pubblici. Demanio e patrimonio.

Espropriazione per pubblica utilità. Gli atti amministrativi. Caratteri e vizi dei medesimi.

Cenni sulla difesa dei cittadini contro gli atti della pubblica amministrazione lesivi dei loro diritti (azione giudiziaria) o interessi (ricorsi amministrativi e contenziosi).

Impero. Colonie. Possedimenti.

Diritto civile.

Il diritto civile e le sue fonti. Interpretazione della legge. La legge nello spazio e nel tempo.

Le persone fisiche. La capacità giuridica, nascita, modificazione ed estinzione.

Termine della esistenza delle persone fisiche. Commorienza. Assenza.

Le persone giuridiche.

Il diritto di famiglia: matrimonio, figliazione, legittimazione e adozione. Rapporti personali fra coniugi e fra genitori e figli.

La tutela e la cura.

Successione: legittima e testamentaria. Accettazione e rinunzia dell'eredità. Legati e principali loro effetti.

La proprietà: concezione, limiti e difesa. Modi di acquisto e di perdita della proprietà.

Il possesso: sue forme, suoi effetti e sua difesa.

Le servitù: concetto, distinzioni principali, costituzione ed estinzione.

Le obbligazioni: varie specie di norme relative. Le fonti delle obbligazioni. Contratti e quasi contratti, delitti e quasi delitti.

Adempimento e inadempimento delle obbligazioni.

La prova delle obbligazioni. Garanzie personali e reali delle obbligazioni.

L'estinzione delle obbligazioni.

Principi generali relativi ai contratti di vendita, locazione, mandato, società, comodato, mutuo, transazione.

Diritto commerciale.

Il diritto commerciale e le sue fonti. Gli atti di commercio. I soggetti del diritto commerciale: commercianti, società commerciali.

I mediatori: Rappresentanza, mandato, commissione.

Le società commerciali e la loro disciplina giuridica, con riferimento alle nuove norme emanate dal Governo italiano. Le associazioni.

I titoli di credito: in particolare, la disciplina della cambiale e delle varie specie di assegni.

Le obbligazioni commerciali. In particolare della vendita, del conto corrente, del deposito regolare ed irregolare, delle operazioni bancarie, dei contratti di trasporto e di assicurazione delle varie specie.

Fallimento e concordato preventivo.

Economia politica e statistica.

Concetti fondamentali dell'economia politica: desideri e bisogni. Utilità. Valore. La ricchezza: beni e servizi.

La produzione della ricchezza. I cosidetti fattori della produzione: terra, capitale, intraprenditori e salariati.

Rapporti fra i fattori della ricchezza. Varie specie di imprese (industriali, commerciali, agricole) e varietà di rapporti che ne nascono.
Interesse, rendita della terra, salari e profitti.
La circolazione, genesi, condizioni e forme dello scambio. Costo, valore e prezzo, domanda ed offerta.
La moneta. Cambi.
Credito: titoli di credito, istituti di credito (distinzione, ordinamento, funzioni). Operazioni di borsa.
Libera concorrenza. Monopoli. Statizzazioni e municipalizzazioni di servizi. Commercio internazionale. Libero scambio e protezionismo. Il problema dell'autarchia economica.
Fatti demografici e sociali, in rapporto alla produzione, distribuzione e scambio delle ricchezze.
Le crisi economiche.
I principi fondamentali della statistica metodologica.
I fenomeni collettivi. Rilevazione, elaborazione ed interpretazione dei dati, tabelle, diagrammi e cartogrammi.
La demografia. Stato e movimento della popolazione, l'emigrazione.
La politica demografica dello Stato italiano, i censimenti.

Scienza delle finanze.

Concetto della scienza delle finanze. Relazioni di questa con altre discipline, in particolare con la scienza dell'amministrazione e con l'economia politica.
Formazione del patrimonio pubblico. Classificazione delle attività e passività patrimoniali. Del demanio fiscale.
Le spese pubbliche. Specie, caratteri e norme giuridiche e politiche che le riguardano. Spese per la formazione del demanio e patrimonio pubblico e spese per la gestione dei servizi pubblici generali e speciali.
Le entrate pubbliche. Entrate patrimoniali. Entrate straordinarie, ordinarie e derivate. Imposte, tasse e tributi. Criteri di ripartizioni delle imposte in relazione alla capacità contributiva dei cittadini.
Entrate straordinarie. Debito pubblico Forme e modi di stipulazione, rimborsi, conversione. La carta moneta. Le alienazioni dei beni patrimoniali.
Il bilancio dello Stato. Norme giuridiche e politiche per la formazione, approvazione ed esercizio del bilancio. Dell'avanzo e del disavanzo. Modi con cui si provvede al disavanzo.

Diritto corporativo.

L'ordinamento corporativo in generale. L'organizzazione corporativa. Le categorie professionali. Le associazioni professionali.
Le Federazioni e Confederazioni. L'inquadramento sindacale. Le finanze sindacali.
Gli organi corporativi. Il Ministero delle corporazioni.
Gli organi giurisdizionali. L'azione corporativa. Varie forme dell'azione corporativa.
Il contratto collettivo di lavoro in generale. Regolamenti e tariffe professionali. Le ordinanze corporative di lavoro.
Le controversie collettive del lavoro. Il procedimento e la decisione nelle controversie collettive.
La disciplina collettiva dei rapporti economici. L'azione corporativa rivolta ai singoli. La tutela dell'economia.

Amministrazione e contabilità dello Stato.

Scopo e importanza della contabilità generale dello Stato. Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni immobili e mobili patrimoniali.
Procedimento per gli incanti e le licitazioni e trattative private.
Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti.
Prescrizione delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.
Servizi ad economia. Collaudazione dei lavori e delle forniture.
Anno finanziario. Bilancio di previsione. Rendiconto generale, consuntivo.
Residui attivi e passivi. Aggiunte e varianti al bilancio di previsione.
Ragioneria generale e ragioneria delle amministrazioni centrali.
Intendenza di finanza. Altri uffici provinciali e compartimentali.
Direzione generale del Tesoro. Sezione di tesoreria.
Agenti che maneggiano valori dello Stato. Loro responsabilità.
Cauzioni. Casse. Controllo e verificazione ordinaria e straordinaria.
Entrate dello Stato e sue fonti. Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesori. Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e pagamento. Emissione di mandati. Varie specie dei mandati e loro pagamenti. Spese fisse. Movimento dei fondi. Vaglia del Tesoro. Servizio del Portafoglio. Buoni del Tesoro. Conti correnti. Contabilità speciale. Conti giudiziali.

Diritto e legislazione aerea nazionale ed internazionale.

Definizione, caratteri del diritto aeronautico.
Storia e fonti del diritto aeronautico. Organizzazione amministrativa dell'Aeronautica.
L'atmosfera, la navigazione aerea e le radio-comunicazioni. Condizione giuridica dell'atmosfera. Della circolazione aerea nel regime della sovranità.
Regime giuridico delle linee aeree nazionali ed internazionali.
Cabotaggio. Legge imperante a bordo degli aeromobili.
Degli impianti a terra necessari alla navigazione aerea (infrastruttura: aerodromi, aeroporti, campi di fortuna, ecc.).
L'aeromobile e la sua disciplina giuridica in rapporto all'ordinamento pubblico della navigazione aerea: nazionalità e matricola.
Registro nazionale aeronautico, registro aeronautico italiano.
Libri e documenti di bordo.
L'aeromobile in rapporto al diritto privato: sua natura giuridica.
Proprietà, comproprietà, ipoteca, privilegi, ecc. Pubblicità aeronautica.
La gente dell'aria e il suo stato giuridico.
L'esercizio dell'aeromobile e rapporti giuridici cui esso dà luogo.
Esercente. Contratto di trasporto aereo (convenzione di Varsavia e legge italiana 28 settembre 1933).
Responsabilità aeronautica: contrattuale ed extracontrattuale, danni alle cose e persone trasportate, ai terzi alla superficie, danno per urto.
Assistenza e salvataggio.
Assicurazioni aeronautiche.
Cenni sul diritto aeronautico di guerra: regole dell'Aja 1922 e legge italiana 1938.

Geografia commerciale.

La geografia commerciale: cenni sui fini, sul campo di studio, sulla natura dei fenomeni attinenti a tale disciplina.
Orientamenti e variazioni nelle correnti di produzione e traffico in dipendenza della politica autarchica.
Linee generali delle grandi direttrici di produzione e di traffico per i principali prodotti destinati alla alimentazione umana ed animale, alla produzione dei manufatti, alle industrie fondamentali, ecc. (cereali, leguminose, foraggi, alcoolici, prodotti coloniali e droghe, pesci e cuoi, combustibili, minerali, metalli).
Zone di coltivazione, produzione e lavorazione, nel territorio della Madrepatria, dei principali prodotti del suolo, del sottosuolo, delle industrie alimentari e manifatturiere. Dati statistici di massima.
Le provincie della Libia: principali colture, risorse, attività produttrici ed economiche. Possibilità di sviluppo.
I territori dell'Impero: principali colture e risorse naturali. Possibilità di sviluppo.
I possedimenti dell'Egeo e le terre d'Albania: principali colture, risorse, ed attività economiche. Possibilità di sviluppo.

p. *Il Ministro*: PRICOLO

(1865)

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 21 agosto 1939-XVII, n. 39159, col primo dei quali venne approvata la graduatoria dei concorrenti agli 11 posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI, e col secondo vennero designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;
Visti i successivi decreti in data 13 gennaio e 6 marzo 1940-XVIII, rispettivamente n. 3125 e n. 9003, con i quali si è provveduto a designare i nuovi vincitori delle condotte rimaste scoperte in seguito alle rinuncie ed ai trasferimenti verificatisi;
Considerato che il dott. Zucchetti Giuseppe, 12° nella graduatoria di merito, ha rinunziato alla condotta medica di Peveragno;
Considerato che il dott. Lanza Mario, 13° in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di non accettare la condotta di Peveragno, e che i dottori Garnero Giuseppe e Andreis Natale, rispettivamente 14° e 15° nella graduatoria medesima, non hanno diritto di subentrare al dott. Zucchetti Giuseppe, avendo entrambi già ottenuto l'assegnazione di condotte indicate nelle loro domande precedentemente a quella di Peveragno;
Considerato che il dott. Vendittο Giuseppe, 16° in classifica, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare il trasferimento

alla condotta medica comunale di Peveragno, rinunziando di conseguenza alla condotta di Sommariva Bosco, in precedenza assegnatagli;

Ritenuto che, quindi, la condotta di Sommariva Bosco è rimasta scoperta, per cui occorre assegnarla ad altro concorrente che segue il dott. Venditto Giuseppe, tenendo conto dell'ordine di preferenza da lui indicato nella domanda di ammissione al concorso;

Considerato che il dott. Amoni Epifanio, 17° classificato, ha esplicitamente rinunziato alla condotta di Peveragno;

Considerato che i dottori Busca Alfonso e Casale Giuseppe, rispettivamente 18° e 20° in graduatoria, non hanno diritto di subentrare al dott. Venditto, avendo essi già ottenuto la nomina in condotte indicate nelle loro rispettive domande precedentemente a quella di Sommariva Bosco;

Vista la dichiarazione rilasciata dal dott. Cerati Mario, 19° classificato, con la quale egli dichiara esplicitamente di rinunciare ad ogni assegnazione;

Considerato che il dott. Gallo Luigi, 21° in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Sommariva Bosco;

Ritenuta la necessità di provvedere alla designazione dei nuovi vincitori delle condotte mediche di Peveragno e Sommariva Bosco;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati dottori in medicina e chirurgia che hanno conseguita l'idoneità nel concorso indetto da questa Prefettura per gli 11 posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI, sono dichiarati vincitori, in ordine di merito, delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

1. Dott. Venditto Giuseppe - condotta comunale di Peveragno;
2. » Gallo Luigi - condotta comunale di Sommariva Bosco.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

I podestà dei comuni di Peveragno e Sommariva Bosco, scaduto il sopra indicato termine, provvederanno alla nomina dei rispettivi sanitari.

Cuneo, addì 8 aprile 1940-XVIII

Il prefetto: RAIMOLDI

(1632)

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 27 e 30 giugno 1939-XVII, nn. 29497 e 30204, col primo dei quali venne approvata la graduatoria delle concorrenti ai 13 posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937-XVI, e col secondo vennero designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Visti i successivi decreti in data 4 dicembre 1939-XVIII, n. 54679, 12 febbraio 1940-XVIII, n. 9964, e 8 marzo stesso anno, n. 13656, con i quali vennero designate le nuove vincitrici delle condotte ostetriche rimaste vacanti in seguito alle rinunzie ed ai trasferimenti verificatisi;

Considerato che le ostetriche Galo Luigia e Rolfo Maria Teresa, rispettivamente 17ª e 27ª, nella graduatoria di merito, hanno rinunziato alle condotte di Vernante e di Martiniana Po, ad esse precedentemente assegnate;

Considerato che le ostetriche Galvagno Agnese, Gobbi Dolores, Oliva Aurora, Rapa Elisabetta, Busso Teresa, Osella Antonia, Rabbia Giovanna, Lilona Evelina, Garnero Pierina, Alessandria Rosa, Gelmi Luigia e Chiera Caterina, le quali seguono nell'ordine decrescente, della graduatoria la Galo Luigia e La Rolfo Teresa, non hanno diritto di subentrare alle medesime nell'assegnazione delle condotte ostetriche di Vernante e Martiniana Po, avendo esse rinunziato o già conseguito la nomina in sedi indicate nelle rispettive domande di concorso, precedentemente a quelle attualmente vacanti, ad eccezione della Alessandria Rosa, 28ª in graduatoria, la quale rimane, allo stato degli atti, esclusa avendo chiesto solamente la condotta di Sale Langhe già occupata da altra conconcorrente che la precede in classifica;

Considerato che le ostetriche Cellario Caterina e Musso Elda, rispettivamente 31ª e 32ª in graduatoria, regolarmente interpellate, hanno dichiarato di accettare, in ordine di merito, la nomina a titolare delle condotte di Vernante e di Martiniana Po;

Ritenuta la necessità di provvedere alla designazione delle nuove vincitrici delle due condotte attualmente scoperte;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le ostetriche Cellario Caterina, e Musso Elda che hanno conseguito l'idoneità nel concorso indetto da questa Prefettura per i tredici posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI, sono dichiarate in ordine di merito vincitrici delle condottte a fianco di ognuna di esse indicate:

1. Cellario Caterina, condotta comunale di Vernante.
2. Musso Elda, condotta comunale di Martiniana Po.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo, e verrà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

I podestà dei comuni di Vernate e Martiniana Po, scaduto il sopra indicato termine, provvederanno alla nomina delle ostetriche designate.

Cuneo, addì 18 aprile 1940-XVIII

Il prefetto: RAIMONDI

(1767)

REGIA PREFETTURA DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio precedente decreto n. 7578 in data 20 giugno 1939 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Ravenna;

Visti il verbale delle operazioni eseguite dalla Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria elaborata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 36 del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Ravenna:

1. Albano dott. Vincenzo . . . . . . voti 153,125
2. Battaglia dott. Arturo . . . . . . » 125
3. Poggi dott. Gino . . . . » 124,10
4. Perini dott. Ezio . . . . » 122,625
5. Fagiani dott. Renato . . . . . . » 122,20
6. Miceli dott. Alfredo . . . . . . » 117,725

Ravenna, addì 26 aprile 1940-XVIII

Il prefetto: PASSERINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Ravenna;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 24 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dottor Albano Vincenzo è nominato ufficiale sanitario del comune di Ravenna, in via di esperimento, per un biennio.

Il termine entro il quale il nominato deve assumere servizio è fissato in giorni 30 dalla data di notifica all'interessato del presente decreto.

Ravenna, addì 26 aprile 1940-XVIII

Il prefetto: PASSERINI

(1766)

REGIA PREFETTURA DI BELLUNO

Graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario e capo dell'ufficio di igiene

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il bando 15 agosto 1939-XVII, n. 9153, div. 3ª San., col quale è stato aperto il concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario e capo dell'ufficio igiene del comune di Belluno;
Visti i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visto l'art 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XIII, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento al posto di ufficiale sanitario e capo dell'Ufficio igiene del comune di Belluno formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso:

1. Fagiani Renato . . . . voti 122,20
2. Zampetti Michele . . . . » 107 —

Belluno, addì 1° maggio 1940-XVIII

Il Prefetto

(1769)

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che il dott. Benedet Angelo vincitore del concorso al posto di medico condotto di Molina di Ledro ha rassegnate le dimissioni;
Interpellati i concorrenti che seguono il predetto nella graduatoria approvata con decreto prefettizio 3 settembre 1939, numero 29439-III;
Visto l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Facchini Giovanni è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Molina di Ledro ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e del comune di Molina di Ledro.

Trento, addì 8 maggio 1940-XVIII

Il prefetto: Foschi

(1828)

REGIA PREFETTURA DI FIUME

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 1939-XVII col quale venne bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del Consorzio tra i comuni di Abbazia, Laurana e Moschiena;
Vista la graduatoria degli idonei formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Visti l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 23 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti al posto di ufficiale sanitario del Consorzio tra i comuni di Abbazia, Laurana e Moschiena:

1. Faggiani Renato . . . . punti 122,20
2. Giovannini Aristodemo . . . . » 117,20
3. Zampetti Michele . . . . » 107 —

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi negli albi pretori della Prefettura di Fiume e dei Comuni interessati.

Fiume, addì 23 aprile 1940-XVIII

Il prefetto: Testa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Visto il proprio decreto di pari data e numero approvante la graduatoria dei concorrenti al posto di ufficiale sanitario del Consorzio tra i comuni di Abbazia, Laurana e Moschiena;
Visti l'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 24 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Fagiani Renato, primo classificato nella graduatoria del suddetto concorso, è nominato ufficiale sanitario del Consorzio tra i comuni di Abbazia, Laurana e Moschiena alle condizioni prescritte dal bando di concorso e delle norme di legge e di regolamento in vigore.

E' assegnato al medesimo il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per assumere servizio.

Fiume, addì 23 aprile 1940-XVIII

Il prefetto: Testa

(1765)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.